



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 23/06/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2004, n. 782

L.R. 28.11.1983, n. 20 - art. 6 - IPAB Asilo infantile "Parroco Luigi Gabrieli" con sede in Calimera. Estinzione Ente. Parere.

L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II.PP.A.B., confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

Il Presidente dell'IPAB Asilo Infantile "Parroco Luigi Gabrieli" con sede in Calimera, con istanza pervenuta in data 25.11.2002, perfezionata in data 20.11.2003, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23.9.2002, ha chiesto l'estinzione dell'Istituzione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28/11/1983, n. 20 in quanto l'Ente non persegue più i fini istituzionali per cui fu istituito.

L'Istituzione avente lo scopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo, i sessi del Comune di Calimera, dell'età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età, è soggetta alla disciplina della legge 17.7.1890 n. 6972, applicabile nei limiti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 e del 3° comma della Legge regionale 25 agosto 2003 n. 17, le cui funzioni sono state trasferite alla Regione con D.P.R. 15.1.72 n. 9 che le ha disciplinate con leggi regionali 4.7.74 n. 22 e 28.11.1983 n. 20.

L'art. 6 della richiamata l.r. n. 20/83 dispone l'estinzione delle II.PP.A.B. per le quali sussistono le condizioni previste dall'art. 70 - 1° comma della Legge n. 6972/1890 - o che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari, ovvero non svolgono più attività riconducibili alle finalità della medesima legge.

Inoltre, con circolare n. 1/84 approvata mediante deliberazione di Giunta Regionale n. 2246/84, esecutiva, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 30.5.1984, sono state indicate, fra l'altro, le modalità procedurali per l'estinzione di detti Enti.

L'istanza di estinzione, formulata secondo le modalità di cui innanzi, è motivata dalla constatazione che l'ente non persegue più lo scopo per cui fu istituito e che non ha i mezzi finanziari per perseguirlo.

R Comune di Calimera, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.1.2004 ha espresso parere favorevole all'estinzione di che trattasi.

Dalla relazione conclusiva del procedimento amministrativo inviata dall'Unità Operativa Complessa Decentrata di Lecce, si deduce che l'Istituzione:

- Ha i beni immobili, dichiarati alla data del 13.11.2003, pari a Euro 545.000 (cinquecentoquarantacinquemila/00)
- non ha personale dipendente;
- non ha rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo.

Il Bilancio Consuntivo, relativo all'esercizio finanziario 2002, approvato con deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n. 1 del 18.1.2003, presenta un deficit di Cassa di Euro 10.845,59 (diecimilaottocentoquarantacinque/59).

Il responsabile del procedimento amministrativo, inoltre, conclude la fase istruttoria con la proposta di accoglimento dell'istanza di estinzione dell'Ente perchè lo stesso non persegue più il fine istituzionale e che non ha i mezzi finanziari per perseguirlo.

Per le argomentazioni esposte si ritiene che la proposta di estinzione sia fondata, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 6 della l.r. n. 20/83.

Si propone, pertanto, di esprimere a norma del combinato disposto degli artt. "6" della l.r. n. 20/83 e 3 punto 5 - della l.r. n. 22/74, parere favorevole alla proposta di estinzione dell'IPAB, attribuendone i residui beni patrimoniali in proprietà, con vincolo di destinazione ai Servizi Sociali, al Comune di Calimera, che subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva nonché nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 7 della richiamata l.r. n. 20/83.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001

Il provvedimento che si propone non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza de Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. K) - della l.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di esprimere in conformità all'art. 6 della l.r. 28.11.1983, n. 20, parere favorevole per l'estinzione dell'IPAB Asilo Infantile "Parroco Luigi Gabrieli" con sede in Calimera, attribuendone i residui beni patrimoniali in proprietà, con vincolo di destinazione ai Servizi Sociali, al Comune di Calimera che subentra nella situazione patrimoniale attiva e passiva, nonché nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 20/83.
- di disporre, ai sensi dell'art. 6 lett. k) della L.R. 12.4.94, n. 13 la pubblicazione del conseguente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto